#### STUDIO PERINETTO LORENZO & PARTNERS DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

TORINO - CORSO MATTEOTTI 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

### "DECRETO MONTI" D.L. 201/2011 La manovra in pillole

### 1) Aiuto alla crescita economica (ACE)

Da quando? periodo d'imposta in corso al

31/12/2011;

Chi riguarda? Soggetti IRES esercenti attività

commerciali;

Cosa comporta? Variazione in diminuzione (ai

fini IRES) del reddito di un

importo pari al 3%

dell'incremento avvenuto nel

Patrimonio Netto della società

tra il 31/12/2010 e il 31/12/2011.

### 1) Aiuto alla crescita economica (ACE)

Cosa si intende per incremento del Patrimonio Netto?

- destinazione dell'utile 2010 a riserve;
- conferimenti in denaro;
- rinuncia alla restituzione dei finanziamenti da parte dei soci.

### 1) Aiuto alla crescita economica (ACE)

### Esempio:

- utile civilistico 2010 destinato a riserva euro 50.000;
- variazione in diminuzione spettante: euro 1.500 (50.000 x 3%);
- reddito fiscale 2011: euro 100.000;
- reddito fiscale post variazione in diminuzione: euro 98.500 (100.000 1.500).

### 2) <u>Deduzione IRAP sul costo del lavoro</u>

Da quando? periodo d'imposta in corso al 31/12/2012;

### Chi riguarda?

- società di capitali e enti commerciali;
- società di persone e imprese individuali;
- professionisti ed associazioni professionali.

Cosa comporta? Variazione in diminuzione (ai fini IRPEF/IRES) del reddito di un importo pari all'IRAP liquidata nell'anno e relativa al costo del lavoro dipendente

### 2) <u>Deduzione IRAP sul costo del lavoro</u> *Esempio:*

- incidenza costo del lavoro base imponibile totale IRAP 2011: 60% (300.000/500.000);
- saldo IRAP 2011: 10.000 euro;
- incidenza costo del lavoro base imponibile totale IRAP 2012: 75% (450.000/600.000);
- acconto IRAP 2012: 19.500 euro;
- Variazione in diminuzione su reddito 2012:
  20.625 euro [ (10.000 x 60%) + (19.500 x 75%) ]

# Resta ferma la deduzione pari al 10% in presenza di interessi passivi.

### 3) Vantaggi per contribuenti congrui e coerenti

Da quando? dalle dichiarazioni relative al

2011;

Chi riguarda? tutti i contribuenti soggetti agli

studi di settore;

### Cosa comporta?

- preclusione all'accertamento induttivo;
- riduzione a 3 anni dei termini per l'accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA (ad eccezioni di violazioni di natura penale);
- assoggettamento ad accertamento sintetico solo se il reddito risultante eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.

## 4) <u>Modifiche alla disciplina sulla dilazione dei pagamenti</u>

- qualora vi sia un peggioramento nella situazione del contribuente al quale è stato concesso di pagare quanto dovuto in maniera dilazionata è possibile beneficiare di un ulteriore periodo fino ad un massimo di 72 mesi;
- non più necessaria la garanzia (fideiussione) per rateizzare le somme dovute a seguito del controllo automatizzato e del controllo formale delle dichiarazioni;
- il ritardato pagamento di una rata non fa decadere la rateazione a condizione che la posizione sia regolarizzata entro la scadenza della rata successiva.

### 5) <u>Imposta Municipale Unica (IMU)</u>

*Da quando?* dall'1/01/2012;

Chi riguarda? tutti i possessori di immobili;

Base imponibile? Si ottiene applicando al valore

catastale ai fini ICI rivalutato (5%)

i rispettivi moltiplicatori (ad

esempio sulle abitazioni e

pertinenze il moltiplicatore è pari a

160);

Aliquote? l'aliquota base è pari all'0,76%

che viene ridotta allo 0,40% per

l'abitazione principale.

#### 6) La tassazione dello scudo

- introduzione di un'imposta speciale di bollo sulle attività <u>finanziarie</u> scudate nel tempo;
- devono trattarsi di attività ancora segretate;
- l'imposta di bollo a regime è del 4 per mille;
- nel 2012 l'imposta è del 10 per mille e nel 2013 è del 13,5 per mille;
- tutte le attività finanziarie scudate non più segrete alla data del 6 dicembre 2011 pagano l'imposta straordinaria del 10 per mille solo per il 2012;
- l'imposta è trattenuta direttamente dagli intermediari per effettuare il versamento entro il 16 febbraio di ogni anno.

### 7) <u>Le patrimoniali per i capitali all'estero:</u>

### A) NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI:

- interessati solo le persone fisiche titolari di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento;
- imposta fissata in misura pari allo 0,76%;
- possibile scomputare solo l'eventuale patrimoniale pagata all'estero;
- l'imposta si applica a prescindere dall'utilizzo dell'immobile a decorrere dal 2011;
- l'aliquota si applica al valore "costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato..."

### 7) <u>Le patrimoniali per i capitali all'estero:</u>

- B) NUOVA PATRIMONIALE ATTIVITA' FINANZIARIE ESTERE:
- non ci sono distinguo rispetto allo scudo o a chi ha dichiarato;
- l'imposta si applica in proporzione alle quote di possesso e al periodo di detenzione;
- si versa in Unico;
- l'aliquota è pari all'1 per mille per il 2011 e per il 2012. A regime (dal 2013) sarà pari all'1,5 per mille;
- la base imponibile è pari al valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute.

### 8) Bollo su estratti conti:

### Importo annuo:

- persona fisica: euro 34,20;
- altri soggetti : euro 100,00.

In caso di persona fisica l'imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo è complessivamente non superiore ad euro 5.000,00.

### **9**) <u>Varie:</u>

- dall'1/01/2012 la detrazione del 36% (interventi di ristrutturazione edilizia) diventa strutturale e quindi non più soggetta a proroghe periodiche (tetto spesa massima euro 48.000,00);
- la detrazione del 55% (interventi di riqualificazione energetica edifici) è stata prorogata per tutto il 2012;
- a decorrere dall' 1/01/2012 gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti nonché l'importo delle operazioni;

### **9**) <u>Varie:</u>

- dal 6 dicembre 2011 è stato ridotto da euro 2.500,00 a 1.000,00 il limite per i trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi;
- a decorrere dall'anno d'imposta 2011 viene aumentata l'aliquota base dell'addizionale regionale IRPEF da 0,9% all'1,23%;
- in caso di mancata entrata in vigore entro il 30/09/2012 della riforma fiscale consistente nella razionalizzazione delle esenzioni dall'1/10/2012 vi saranno i seguenti aumenti alle vigenti aliquote IVA:
- > dal 10% al 12%;
- > dal 21% al 23%.